

**POR FSE 2014-2020. Modifiche all'avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working di cui al DDUO 1942/2020**

**Al paragrafo A.3 "Soggetti beneficiari dell'agevolazione" tra i soggetti esclusi dalla partecipazione all'Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working in relazione all'esclusione delle amministrazioni pubbliche, il punto "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" è specificato come segue:**

"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" incluse nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);"

**Al paragrafo B.2 "Progetti finanziabili" in calce all'elenco degli interventi finanziabili (pag. 11) la frase "Ai fini del riconoscimento della spesa tutti gli interventi di cui all'azione A - Supporto all'Adozione del Piano di smart working - devono essere realizzati obbligatoriamente" è modificata come segue:**

"Ai fini del riconoscimento della spesa tutti gli interventi previsti all'azione A) devono essere realizzati obbligatoriamente e devono essere verificabili e rendicontati attraverso il time sheet (*previsto dal par. C.4.c. Caratteristiche della fase di rendicontazione*) da cui si evinca l'attività di consulenza/affiancamento al management e/o ai dipendenti per:

- l'analisi organizzativa
- l'individuazione delle tecnologie digitali più idonee
- la consulenza giuslavoristica
- il supporto alla stesura del piano di smart working, nonché del regolamento o accordo aziendale.
- l'avvio e monitoraggio del progetto pilota

La formazione deve essere invece tracciata attraverso i registri d'aula, avendo cura di indicare il ruolo aziendale dei partecipanti.

Il prodotto finale di queste attività è costituito dal Piano aziendale di smart working adottato attraverso l'Accordo aziendale sottoscritto o il Regolamento aziendale approvato. In coerenza con la finalità di innovazione organizzativa dell'azione che si intende finanziare, il piano aziendale dovrà avere una validità minima biennale."

**Al paragrafo B.2 "Progetti finanziabili" – AZIONE A - Supporto all'adozione del Piano di smart working - 3. "Avvio e monitoraggio di un progetto pilota", la tabella di pag. 13 è modificata come segue:**

Numero di dipendenti del soggetto beneficiario	Numero minimo dipendenti da coinvolgere nel progetto pilota
Da 3 a 6 dipendenti	1
Da 7 a 10 dipendenti	2
Da 11 a 16	3
Oltre i 16 dipendenti	n. calcolato percentuale del 20% <b>del totale dei dipendenti che svolgono attività "telelaborabili"</b> con arrotondamento per eccesso all'unità successiva

**Il Paragrafo B.2 "Progetti finanziabili" – Soggetti erogatori dei servizi (pag. 13)**, il primo paragrafo è modificato come segue:

"Per la fruizione del voucher, i soggetti beneficiari dell'agevolazione devono rivolgersi esclusivamente a un solo Operatore inserito nell'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sez. A e B -, **e/o** nell'Albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla DGR n. 2412/2011, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di finanziamento. L'elenco degli operatori accreditati è pubblicato sul portale regionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) .

Si precisa che i soggetti beneficiari dell'agevolazione non possono rivolgersi per la fruizione del voucher ad Operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 ""Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice Civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Tali società ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 costituiscono infatti un'"impresa unica".